

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERRIERI FILIPPO, VILLA RUGGERO, D'AREZZO, CANESTRARI, BOLLA, BUFFONE, CORONA GIACOMO, BACCELLI, FORNALE, CHIATANTE, FRUNZIO

Presentata il 14 ottobre 1960

Varianti, per gli ufficiali dei carabinieri, alla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è noto, a termine dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri, del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario, del Servizio di commissariato e del Servizio di amministrazione, l'avanzamento ha luogo sino al grado di generale di divisione (carabinieri) e a quello corrispondente di tenente generale (servizi).

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente — fissati dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113 — sono quelli appresso indicati:

Ufficiali dei carabinieri.

Generale di divisione	anni	64
Generale di brigata	»	62
Colonnello	»	58
Tenente colonnello	»	56
Maggiore	»	55
Capitano	»	52
Subalterni	»	50

Ufficiali dei servizi.

Tenente generale (corrispondente a generale di divisione) . . .	anni	65
Maggiore generale (corrispondente a generale di brigata) . . .	»	63
Colonnello	»	60

Tenente colonnello	anni	57
Maggiore	»	56
Capitano	»	52
Subalterni	»	50

Dal prospetto soprascritto risulta che i limiti di età per gli ufficiali dei carabinieri nei gradi da generale di divisione a maggiore sono meno elevati di quelli fissati per i corrispondenti gradi dei Servizi, pur essendo previsto per i carabinieri e per i Servizi medesimi un identico sviluppo di carriera, avente come grado terminale quello di generale di divisione o il corrispondente grado di tenente generale.

Appare evidente la disparità di trattamento nei riguardi degli ufficiali dei carabinieri rispetto ai pari grado dei Servizi. Tale disparità non trova giustificazione o spiegazione di sorta, in particolari esigenze inerenti alle funzioni istituzionali dell'Arma benemerita; e ciò perché la natura delle stesse funzioni, nella sfera di competenza attribuita ai diversi gradi, non comporta la necessità di contenere, per i gradi da maggiore a generale di divisione, i limiti di età in misura meno elevata di quelli previsti per i corrispondenti gradi dei Servizi.

Sembra, pertanto, meritevole di particolare meditazione il nocumento derivante al pubblico interesse dal fatto che gli ufficiali dei carabinieri lascino il servizio attivo mentre si trovano in età che consentirebbe

di dedicare ancora al paese e all'Istituzione le loro energie affinate dall'esperienza.

Tale situazione appare ancora più anomala se si considera che, come si rileva dal prospetto sottoriportato, i limiti di età dei gradi da maggiore a colonnello dei carabinieri sono anche meno elevati di quelli dei gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pur essendo analoghi, sotto l'aspetto generale, i compiti:

GRADO	Ufficiali dei carabinieri	Ufficiali della guardia di finanza (legge 15 dicembre 1959, n. 1089)	Ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza (legge 29 marzo 1956, n. 238)
Colonnello . . .	58	60	60
Tenente colonnello . . .	56	58	58
Maggiore . .	55	56	56

È da notare, da ultimo, che l'Aeronautica e la Marina, che sono sempre state considerate come le forze armate più abbisognevole, per ambiente e condizione di impiego, di ufficiali molto giovani nei gradi più elevati, hanno provveduto ad aumentare i limiti di età agli ufficiali stessi.

All'anomala situazione di sfavore sopracennata potrebbe essere ovviato stabilendo per gli ufficiali dei carabinieri i limiti di età previsti per i corrispondenti gradi dei Servizi dell'Esercito, ad eccezione dei tenenti colonnelli per i quali si potrebbero adottare i limiti di età dei colleghi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza al fine di consentire un aumento adeguato ai colonnelli siccome ritenuto più equo e conveniente nell'interesse sia del servizio sia degli interessati.

Tali nuovi limiti non comporterebbero alcun riflesso sull'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, in quanto la vigente legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, prevede l'effettuazione di un numero fisso di promozioni annuali, stabilito dalla tabella n. 1 allegata alla legge stessa.

Agli effetti suindicati si sottopone al vostro benevolo esame la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, nella parte concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei carabinieri, è sostituita dalla seguente:

Grado	Ufficiali dei carabinieri
Generale di divisione	anni 65
Generale di brigata	» 63
Colonnello	» 60
Tenente colonnello	» 58
Maggiore	» 56
Capitano	» 52
Subalterni	» 50